

Rep. n.

**COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)**

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI**

**SITUATI IN COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE**

**IN VIA DEL GIGLIO 15A A SAN DONATO IN POGGIO**

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì \_\_\_\_\_ in Barberino Tavarnelle,  
nella sede Comunale

fra

- (omissis)

- (omissis), **in seguito indicato con la qualifica di comodante**

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e  
residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'Associazione  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, **in**

**seguito indicato con la qualifica di comodatario.**

Premesso che:

1) l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n. 43/2023, ha stabilito di destinare i locali di proprietà non utilizzati quale sede per lo svolgimento esclusivo delle attività istituzionali dei soggetti del terzo settore operanti nel territorio comunale, ad eccezione delle imprese sociali, da concedersi in comodato d'uso con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa di settore, con particolare riferimento

all'art. 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. (Codice del Terzo settore) nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

2) gli immobili di proprietà comunale possono essere assegnati in uso gratuito ad altri Enti pubblici o ETS per finalità di interesse collettivo;

3) l'Amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle ha ritenuto di concedere in comodato i locali di via del giglio 15A a San Donato in Poggio data la sopravvenuta disponibilità degli stessi.

#### ***Articolo 1***

La premessa in narrativa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ***Articolo 2***

Il Comune di Barberino Tavarnelle concede in comodato d'uso gratuito a \_\_\_\_\_ i locali siti via del giglio 15A a San Donato in Poggio, di proprietà comunale, da destinare a sede del \_\_\_\_\_, come risulta nella planimetria allegata come parte integrante a questa convenzione.

#### ***Articolo 3***

I locali sono consegnati nello stato d'uso e manutenzione, come da verbale di consegna, completi delle certificazioni di legge relative agli impianti tecnologici.

Sono a carico del comodatario tutte le spese relative ai consumi di energia

elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono - oltre alle imposte qualora dovute - i cui contratti devono essere direttamente intestati.

Eventuali costi di volturazione saranno a carico del comodatario.

E' inoltre a carico del comodatario ogni altra spesa riferibile alla gestione della struttura.

Il comodatario si impegna a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e alla pulizia dei locali.

Il comodatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione o manutenzione straordinaria.

Non saranno ammesse opere o interventi a carattere straordinario senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

E' vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti.

#### ***Articolo 4***

Il presente contratto ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di sottoscrizione.

Al verificarsi di tale scadenza l'immobile dovrà essere restituito al comodante nello stato in cui lo stesso sia stato consegnato, salvo il deterioramento dovuto all'uso, vuoto da persone o cose, tranne quelle di cui al verbale di consegna succitato.

#### ***Articolo 5***

La restituzione dei locali avverrà qualora il comodatario non intenda più

utilizzare la struttura per il raggiungimento dei fini previsti, avvisando il Comune tramite p.e.c. almeno sei mesi prima.

Il Comune, qualora ne dovesse aver bisogno per lo svolgimento di finalità istituzionali o per ragioni di pubblico interesse, potrà chiedere la restituzione immediata dei locali anche prima della scadenza del termine pattuito.

Inoltre è prevista la revoca del contratto nei casi in cui:

- l'associazione, già richiamata per iscritto una volta dall'ufficio tecnico comunale, prosegua nel cattivo uso della struttura, non provvedendo alla normale manutenzione e comunque recando grave pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare del Comune;
- nel caso in cui l'associazione operi con modalità che mettono in pericolo la pubblica sicurezza;
- inadempimento degli oneri a carico del comodatario;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico;
- mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 1804 del Codice Civile;
- per tutte le altre cause previste dal Codice Civile e non espressamente elencate nel presente articolo.

#### ***Articolo 6***

Per quanto non previsto da questo contratto si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al codice civile.

#### ***Articolo 7***

Il Comodatario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto.

Pertanto risponde, ai sensi del codice civile e delle vigenti disposizioni di legge, per i danni causati a terzi o all'immobile concesso in comodato.

Richieste di utilizzo temporaneo dell'immobile da parte di soggetti diversi dal comodatario devono essere comunicate all'Amministrazione comunale.

**Articolo 8**

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

**Articolo 9**

Il seguente contratto stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione. Le spese di registrazione sono a carico del comodatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Barberino Tavarnelle**

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

**Per** \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_